



COMUNE DI ARAGONA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VII SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 40 del 03/06/2024

PREMESSO che, giorno 02 giugno 2024, si è svolta la tradizionale processione del Corpus Domini che, con partenza dalla Chiesa Madre, ha interessato le seguenti Vie: Giacco Calleja, Alberto Mario, Roma, Garibaldi, V. Emanuele, Indipendenza e L.B. Naselli con arrivo in P.zza Matrice;

- che per arricchire il percorso della processione, sono state realizzate delle artistiche infiorate in Via Garibaldi,

VISTA la nota, atti prot. n. 14084 del 03/05/2024, prodotta da Don Angelo Chillura, parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Crocifisso di Aragona, con la quale, chiede la deroga a poter continuare ad occupare il suolo pubblico, per l'esposizione delle opere dell'infiorata già autorizzata per i giorni 01 e 02 u.s., e interdizione al traffico veicolare sulla via Garibaldi, tratto compreso tra la via Mazzini e la via Vittorio Emanuele II, in continuazione per i susseguenti giorni di lunedì 03 e martedì 04 corrente mese;

PRESO ATTO dell'autorizzazione, alla superiore richiesta, comunicata per le vie brevi dal Sig. Sindaco;

RITENUTO che il permettere nel tratto di strada interessata dall'infiorata la circolazione e la sosta ai veicoli costituirebbe nocimento alle composizioni floreali realizzate;

- Altresì che la viabilità alternativa in via Garibaldi è garantita dalle vie Mazzini, Carducci P.zza Carmine e Vittorio Emanuele II;

ATTESO che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

VISTA la D.S. N° 8, del 01/03/2023, RUD 204 del 01/03/2023, con la quale è stata definita la struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA la D.S. N° 04 del 04/03/2024, RUD 212 del 04/03/2024 con la quale è stato nominato il Responsabile del 7° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 107, commi 5 e 109, comma 2, del D.lgs 267/2000 ove viene previsto che tutte "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi... si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti/responsabili dei servizi";
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL.;
- il codice etico e di comportamento;
- il P.T.P.C.T.;
- il PIAO;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le successive modificazioni ed integrazioni

RITENUTO di dover intervenire;

ORDINA

- La proroga temporanea della chiusura al traffico veicolare per le giornate del 03 e 04 corrente mese, al fine di consentire la continuità dell'esposizione e la fruizione da parte dei cittadini della composizione floreale "Infiorata Corpus Domini", nella via Garibaldi, tratto compreso tra le intersezioni che la stessa presenta con le Vie Mazzini e Vittorio Emanuele II.
- E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione di esercitare una puntuale ed efficace vigilanza su tutta l'area interessata al fine di garantire l'incolumità pubblica dei visitatori e delle persone che ivi transitano, la tutela della strada, delle pertinenze, della segnaletica stradale e il buon andamento della manifestazione.
- Gli Operatori della Polizia Municipale, impiegati nel servizio di viabilità, potranno anticipare o posticipare la chiusura e/o la riapertura della circolazione veicolare del tratto viario indicato nella presente Ordinanza e potranno assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per assicurare una regolare disciplina del traffico nella via interessata, a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di terzi;
- Allo scadere di detta proroga temporanea, a cura del richiedente, il tratto di Via interessata dal presente provvedimento, dovrà essere sgombra da qualsiasi materiale che possa mettere in pericolo il transito veicolare e pedonale provvedendo al ripristino originario dello stato dei luoghi;
- L'Ente Comune di Aragona è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti accaduti durante lo svolgimento della manifestazione anche se dipendenti da situazioni esistenti sul singolo tratto della via interessata dall'evento di che trattasi;
- Nei casi di effettiva necessità/emergenza, l'accesso sarà consentito ai veicoli del 118, dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine, e ai mezzi di consegna delle merci alle attività commerciali che, per le loro dimensioni/volume, non hanno alcuna possibilità di uscita dal Corso attraverso le traverse collaterali.
- La presente Ordinanza, valida per i giorni e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di necessità, sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata;
- La Polizia Municipale provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza e alla sua pubblicità, mediante l'apposizione di segnali mobili prescritti.
- Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

DARE ATTO

- che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" elenco "Ordinanze Dirigenziali" ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

AVVERTENZE:

Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che:

1. il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Capo di P.M. Vincenzo Sammartino;
2. i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono: per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Francesco Buscemi email Francesco.Buscemi@comune.aragona.ag.it;

Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al TAR Sicilia (PA);
- Entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

TRASMETTERE la presente:

- alla stazione dei carabinieri di Aragona pec: tag28220@pec.carabinieri.it;
- al Parroco pro tempore della Parrocchia SS. Crocifisso di Aragona Don Angelo Chillura.

Dalla Residenza Municipale, lì 03 /05/2024

Il Responsabile VII Settore
Comandante della P.M.
F.to Comm. Francesco Buscemi